

Assicurazione di viaggio completa

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Assicuratore: Steadfast Insurance Partners Limited



Prodotto: Assicurazione di viaggio completa

Il presente documento è stato redatto in data 25/06/2025 ed è l'ultima versione disponibile.

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni denominato DIP Danni, per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Chi è l'assicuratore?

Steadfast Insurance Partners Limited (numero registro imprese di Malta C 55905), Level 3, Gasan Centre; Triq il-Merghat; Zone 1, Central Business District; Birkirkara; Malta, CBD 1020, Malta. Steadfast Insurance Partners Limited è autorizzata dall'Insurance Business Act 1998 delle leggi di Malta a svolgere attività generali ed è regolamentata dalla Malta Financial Services Authority (Autorità maltese per i servizi finanziari), Triq I-Imdina, Zone 1, Central Business District, Birkirkara, CBD 1010, Malta.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'assicuratore:

Le seguenti informazioni patrimoniali si riferiscono all'ultimo bilancio approvato dall'impresa.

È possibile richiedere una copia del Solvency and Financial Condition Report (Relazione sulla solvibilità e la condizione finanziaria) inviando un'email all'indirizzo generalmngmt@Steadfast-insurance.com

Capitale sociale:	€10.000.000
Patrimonio netto:	€19.674.490
Riserve di capitale:	€84.547
Requisito patrimoniale minimo (MCR):	€4.000.000
Requisito patrimoniale di solvibilità (SCR):	€5.513.150
Importo dei fondi propri ammissibili a copertura dell'SCR:	€17.124.094

Attualmente Steadfast Insurance Partners Limited soddisfa tutti i requisiti di capitale Solvency II e la sua politica è di mantenere costantemente un coefficiente di solvibilità (rapporto tra i fondi propri e il requisito patrimoniale di solvibilità) di almeno il 130%.

Quale legge è applicabile alla presente polizza?

La nostra polizza è regolata e interpretata in conformità con le leggi e i tribunali del Paese di residenza dell'assicurato entro lo SEE, che avranno giurisdizione esclusiva su qualsiasi controversia tra l'assicurato e noi, salvo ove diversamente previsto dalla legge.

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

In aggiunta alle esclusioni indicate nel DIP, l'assicurato non è coperto:

- ✗ Per infortuni o decesso causati da suicidio o tentato suicidio.
- ✗ Per sinistri derivanti dal mancato ottenimento da parte dell'assicurato del passaporto o del visto necessario.
- ✗ Per infortuni da motociclo (compresi monopattini elettrici e bici elettriche)

Esclusioni specifiche per Annullamento o interruzione del viaggio:

- ✗ Per sinistri causati dalla riluttanza dell'assicurato a viaggiare. Ad esempio, se l'assicurato ha un ripensamento, se le sue condizioni economiche cambiano, per impegni lavorativi o familiari, in caso di evento medico o evento familiare non espressamente coperto dalla presente polizza.
- ✗ Per sinistri dovuti a disoccupazione.
- ✗ Per qualsiasi volo riprenotato in seguito a un annullamento o a un sinistro indennizzato.
- ✗ Per il costo di qualsiasi esame o certificato medico.
- ✗ Se l'assicurato può richiedere un indennizzo attraverso mezzi alternativi, come un'assicurazione sulla casa o un emittente di carta di credito.
- ✗ Per il ritiro dal servizio dell'aeromobile, nave, autobus o treno sul quale l'assicurato ha prenotato il proprio viaggio, per ordine o raccomandazione dell'autorità di regolamentazione di qualsiasi Paese. L'assicurato deve indirizzare eventuali richieste di risarcimento all'operatore di trasporto in questione.
- ✗ Per qualsiasi annullamento o interruzione del viaggio a causa di gravidanza o parto normali, salvo se l'annullamento o l'interruzione del viaggio viene certificata da un medico come necessaria a causa di complicanze della gravidanza o del parto.
- ✗ Per costi e commissioni aggiuntivi applicati alla prenotazione dell'assicurato, come costi pagati in anticipo per pasti e scelta del posto, servizi aeroportuali (ad es. servizio bagagli o servizi per voli in ritardo), supplementi aeroportuali, commissioni di prenotazione, commissioni dell'agente, commissioni amministrative, commissioni sulle transazioni con carta di credito o per cambio di valuta. La presente esclusione non si applica alle tasse governative.
- ✗ Se l'assicurato non ha completato la vaccinazione per una patologia come il Covid-19 contro il parere del medico e contrae tale patologia.
- ✗ Per sinistri nel caso in cui Ryanair cancelli il volo dell'assicurato entro 14 giorni dalla data della partenza.

Esclusioni specifiche per Spese mediche di emergenza e assistenza:

- ✗ Per qualsiasi sinistro derivante dall'uso di veicoli nel caso in cui l'assicurato o il conducente non fosse munito della patente opportuna, non fosse autorizzato a guidare o abbia violato le leggi stradali applicabili.
- ✗ Per qualsiasi spesa per trattamenti che a nostro parere non sono necessari dal punto di vista medico.
- ✗ Per sinistri di responsabilità civile.
- ✗ Per qualsiasi sinistro derivante dal mancato ottenimento delle vaccinazioni e inoculazioni necessarie in relazione al viaggio.
- ✗ Per qualsiasi sinistro derivante da gare automobilistiche, rally o corse di veicoli di qualsiasi tipo.
- ✗ Per qualsiasi sinistro riguardante la partecipazione dell'assicurato a lavori manuali.
- ✗ Per qualsiasi sinistro derivante da sommosse civili o blocchi.
- ✗ Per qualsiasi sinistro derivante dai doveri dell'assicurato come membro delle forze armate, della Guardia Nazionale o delle forze di riserva.
- ✗ Per qualsiasi sinistro relativo ad attività di ricerca e soccorso da parte di una squadra di soccorso professionale.

Esclusioni specifiche per Ritardo della partenza:

- ✗ Per scioperi o azioni sindacali che erano di dominio pubblico al momento dell'organizzazione del viaggio o dell'acquisto della presente polizza, a seconda di quale sia la data più recente.

- ✗ Se il trasporto prenotato dall'assicurato viene cancellato su ordine o raccomandazione dell'autorità di regolamentazione. L'assicurato deve indirizzare eventuali richieste di risarcimento all'operatore di trasporto in questione.
- ✗ Se l'assicurato non è in grado di fornire una conferma scritta del ritardo rilasciata da Ryanair.
- ✗ Per eruzioni vulcaniche (comprese le ceneri vulcaniche trasportate dal vento), terremoti o tsunami.
- ✗ Per qualsiasi sinistro indennizzabile ai sensi della sezione "Ritardo della partenza" se l'assicurato abbandona il viaggio e presenta una denuncia di sinistro per annullamento.

Esclusioni specifiche per Beni mobili:

- ✗ Per sinistri relativi a smarrimento, salvo se i beni mobili dell'assicurato vengono smarriti dal vettore di viaggio dell'assicurato
- ✗ Per addebiti sostenuti (come fatture telefoniche o abbonamenti), contenuti scaricati o mancato guadagno.
- ✗ Per oggetti di valore o dispositivi elettronici presenti nei bagagli da stiva dell'assicurato.
- ✗ Per qualsiasi sinistro per smarrimento, furto o danni a denaro, passaporti, visti o patenti.
- ✗ Per smarrimento o furto di lenti a contatto, apparecchi acustici, protesi dentarie, farmaci su prescrizione, opere d'arte, strumenti musicali, oggetti di antiquariato, biciclette a pedali, canotti, imbarcazioni e/o attrezzature accessorie, veicoli a motore e relativi accessori (ad eccezione delle chiavi), tende, attrezzature specializzate relative a un mestiere o a una professione, campioni e merci.
- ✗ Per smarrimento o furto a causa di confisca o detenzione da parte della Dogana o di altri funzionari o autorità; oppure normale usura, processi di pulizia, ammaccature, graffi, macchie, tarme, parassiti o qualsiasi altro danno causato dalla fuoriuscita di polveri o di fluidi trasportati all'interno dei bagagli dell'assicurato; oppure trasporto mediante qualsiasi servizio postale.
- ✗ Per qualsiasi sinistro relativo ad alimenti o bevande.

Esclusioni specifiche per Spese legali:

- ✗ Se l'azione legale viene intentata in più di un Paese.
- ✗ Se il sinistro dell'assicurato ricade nell'ambito del diritto penale.
- ✗ Se il sinistro è dovuto a negligenza medica o in caso di sinistri denunciati dopo oltre 90 giorni dall'incidente che ha dato luogo al sinistro.
- ✗ Se il sinistro dell'assicurato è parte di, e/o a nome di un gruppo o di un'organizzazione e/o parte di un'azione collettiva.

Ci sono limiti di copertura?

!Non vi sono informazioni aggiuntive rispetto a quelle già fornite nel DIP Danni.

A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è rivolto a persone residenti nello SEE che hanno compiuto 18 anni di età e che desiderano proteggersi da diversi rischi relativi al viaggio, tra cui (a titolo non esaustivo) annullamento, ritardi, spese mediche di emergenza e furto dei bagagli, per viaggi effettuati con voli Ryanair.

Quali costi devo sostenere?

Steadfast Insurance Partners Limited corrisponde a Cover Genius Europe B.V. una commissione complessiva pari al 11,41% del premio assicurativo, al netto delle imposte.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Presentare un reclamo all'impresa.	Steadfast Insurance Partners Limited ha incaricato Cover Genius Europe B.V. di gestire i reclami dei clienti. In caso di eventuali reclami, è possibile contattare il Team Reclami di XCover via email: complaints@xcover.com
---	---

Presentare un reclamo all'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o di risposta tardiva da parte dell'assicuratore, si prega di contattare l'IVASS (https://www.ivass.it):
--	--

telefonicamente: +39 06 404 14 679

utilizzando un modulo scaricabile dal sito web <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html> e inviandolo all'indirizzo tutela.consumatore@pec.ivass.it

per posta: IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Italia.

Il reclamo presentato a una delle suddette Autorità deve: includere il nome, cognome e indirizzo del contraente; identificare le persone interessate; spiegare le ragioni del reclamo e fornire una copia del reclamo presentato a noi insieme alla nostra risposta.

PRIMA DI RIVOLGERSI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile ricorrere a sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<https://www.arbitroassicurativo.org>) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.

Mediazione Rivolgendosi a un organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, disponibile al seguente indirizzo <https://www.giustizia.it> (legge 9 agosto 2013, n. 98). La mediazione è uno strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie che si avvale dell'intervento di un terzo imparziale (mediatore) per assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo. La mediazione è obbligatoria per le controversie relative a contratti assicurativi.

Negoziazione assistita Su richiesta del proprio avvocato all'Impresa. La negoziazione assistita non è obbligatoria.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie

I reclami possono essere presentati anche in inglese all'Ufficio dell'arbitro per i servizi finanziari:

per posta all'indirizzo:

Office of the Arbiter for Financial Services (Malta)

N/S in Regional Road, Msida MSD 1920, Malta.

tramite modulo online: <https://www.financialarbiter.org.mt/oafs/enquiry>

telefonicamente: (+356) 21249245.

Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere, è possibile presentare un reclamo al sistema estero competente richiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET, reperibile accedendo al sito web https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/make-complaint-about-financial-service-provider-another-eea-country_en.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto

Il contratto è soggetto all'aliquota fiscale prevista per i premi assicurativi in Italia, pari al 21,25%.

L'imposta sui premi assicurativi relativa al contratto è inclusa nel premio assicurativo pagato dall'assicurato. Il premio assicurativo è detraibile secondo la legislazione fiscale vigente.

Che cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico

Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7

dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul seguente sito internet

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/04/24/24A02057/SG>

Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico

Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.

Effetti dell'oblio oncologico per le imprese

Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO ABBIAMO PREDISPOSTO UN'AREA RISERVATA NEL NOSTRO SITO WEB A CUI IL CONTRAENTE PUÒ ACCEDERE (ad es. ASSICURAZIONE CASA); PER CUI, DOPO LA FIRMA DEL CONTRATTO, IL CONTRAENTE POTRÀ ACCEDERE A TALE AREA E POTRÀ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL SUO RAPPORTO CONTRATTUALE CON NOI.

ALLEGATO 3

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I

Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il consumatore

Cover Genius Europe B.V. è iscritta all'elenco annesso al RUI con codice interno UE00010927.

Queste informazioni di identificazione si possono verificare consultando l'elenco annesso al RUI sul sito web dell'IVASS: <https://ruipubblico.ivass.it/rui-pubblica/ng/#/home>

Identificazione dell'intermediario operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi:

1. **Cover Genius Europe B.V.**
2. Stato membro di registrazione: Paesi Bassi
3. Indirizzo Internet dove consultare il Registro d'iscrizione dello Stato membro d'origine: <https://www.afm.nl/en/sector/registers/vergunningenregisters/financiele-dienstverleners>
4. Indirizzo della sede legale: Vijzelstraat 20, 3rd floor, 1017HK, Amsterdam, Paesi Bassi
5. Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine (Paesi Bassi): Autorità olandese per i mercati finanziari (AFM)
6. Data di inizio dell'attività nel territorio italiano: 13/07/2019
7. Sito web: <https://covergenius.com>

Modulo di richiesta informazioni: <https://covergenius.com/enquiry-form>

SEZIONE II

Informazioni sul modello di distribuzione

1. **Cover Genius Europe B.V.** agisce per conto di Steadfast Insurance Partners Limited e distribuisce i prodotti assicurativi di quest'ultima in virtù di un Contratto di Agenzia.
2. **Cover Genius Europe B.V.** distribuisce il presente prodotto tramite Ryanair D.A.C, impresa registrata in Irlanda, numero registro imprese 104547, sede legale presso Airside Business Park, Swords, Co. Dublin, Irlanda, che agisce in qualità di Intermediario Assicurativo a Titolo Accessorio esente da autorizzazione e dall'applicazione della Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa (IDD) ai sensi dell'articolo 1(3) dell'IDD e dell'articolo 107(4) del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 2005).

SEZIONE III

Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

Cover Genius Europe B.V. non detiene una partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di qualsiasi impresa di assicurazione.

Nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un'impresa di assicurazione detiene una partecipazione diretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'intermediario assicurativo **Cover Genius Europe B.V.**

SEZIONE IV

Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

1. **Cover Genius Europe B.V.** non fornisce consulenza al consumatore intesa come raccomandazione personalizzata ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice delle Assicurazioni Private.
2. **Cover Genius Europe B.V.** non fornisce consulenza al cliente fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private.
3. **Cover Genius Europe B.V.** non distribuisce i contratti di Steadfast Insurance Partners Limited in modo esclusivo.

Cover Genius Europe B.V. distribuisce contratti di assicurazione in assenza di obblighi contrattuali che le impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione e non fornisce una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale. L'intermediario ha rapporti d'affari con le seguenti imprese di assicurazione: Accelerant Insurance Europe SA/NV, Atlas Insurance PCC Ltd, Axeria IARD, Collinson Insurance Europe Limited, Steadfast Insurance Partners Limited, Fortegra Europe Insurance Company P.L.C., Helvetia Global Solutions AG, Hiscox S.A. e Lloyd's Insurance Company S.A.

SEZIONE V

Informazioni sulle remunerazioni

1. La remunerazione ricevuta da **Cover Genius Europe B.V.** per la distribuzione consiste in una commissione percentuale inclusa nel premio assicurativo complessivo. Quando **Cover Genius Europe B.V.** effettua attività di distribuzione avvalendosi di intermediari assicurativi esenti dall'obbligo di autorizzazione e dall'applicazione della Direttiva sulla Distribuzione Assicurativa (IDD), conformemente all'articolo 1, comma 3 dell'IDD e all'articolo 107, comma 4 del Codice delle Assicurazioni Private (Decreto Legislativo n. 209 del 2005), anche tali intermediari ricevono una percentuale del premio assicurativo complessivo come commissione.

SEZIONE VI

Informazioni sul pagamento dei premi

1. I premi pagati dal contraente a **Cover Genius Europe B.V.** e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti da Steadfast Insurance Partners Limited se regolati per il tramite di **Cover Genius Europe B.V.**, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
2. I premi assicurativi devono essere pagati prima della sottoscrizione o del rinnovo dell'assicurazione, mediante carta di credito o di debito.

SEZIONE VII

Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

1. Il contraente ha il diritto, fermo restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare un reclamo per iscritto all'intermediario, indirizzandolo all'Ufficio Reclami di XCover, o all'assicuratore Steadfast Insurance Partners Limited. Se il contraente non è soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di mancata risposta da parte dell'intermediario o dell'impresa di assicurazione entro il termine massimo di quarantacinque giorni previsto dalla legge, il contraente può presentare un reclamo all'IVASS, mediante le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.
2. Il contraente può anche avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla legge, mediante le modalità e i recapiti indicati nel DIP aggiuntivo.
3. Il contraente ha il diritto di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo all'intermediario e/o all'impresa o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (<https://www.arbitroassicurativo.org>), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra indicazione utile.

SEZIONE VIII

Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

L'intermediario o l'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo comunica al contraente che:

- A. può esercitare il diritto all'oblio oncologico previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, specificandone i contenuti e le modalità di attuazione, conformemente a quanto indicato dagli artt. 56-bis e 56-ter del Reg. IVASS n. 40/2018, rinviando al DIP aggiuntivo la lettura di tutte le pertinenti informazioni
- B. le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento